

DELIBERA N. 172/04/CSP

**Segnalazione dei Signori Alberto Bressan e Gianmario Munari (rispettivamente Consigliere comunale e Presidente del circolo territoriale di Alleanza Nazionale di Schio) nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Schio (periodico "Informa Schio")
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 luglio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2004, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la nota della Guardia di Finanza Comando Tenenza di Schio, pervenuta in data 8 giugno 2004 (prot. n. 304/EA/04/NA) con la quale viene trasmessa la segnalazione dei signori Alberto Bressan e Gianmario Munari, rispettivamente consigliere comunale e Presidente del Circolo territoriale di Alleanza Nazionale di Schio, nella quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'Amministrazione comunale di Schio, in quanto, in data 26 e 27 maggio 2004, durante la campagna per le elezioni comunali, ha fatto recapitare a tutte le famiglie di Schio il periodico "*Informa Schio*", organo di informazione dell'Amministrazione comunale di Schio, edizione n. 2 (aprile-maggio 2004), all'interno del quale sono stati pubblicati articoli a firma del Sindaco in carica Giuseppe Berlatto Sella e di alcuni suoi collaboratori, nonché ha inaugurato, in data 29 maggio 2004, la nuova scuola materna ed il nuovo parco, il tutto in contrasto con i requisiti di impersonalità ed indispensabilità necessari per la comunicazione istituzionale effettuata durante il periodo elettorale;

CONSIDERATO che in data 11 giugno 2004 (prot. n. 329/EA/04/NA), ultimo giorno del primo turno elettorale amministrativo, è pervenuta la nota con la quale la Guardia di Finanza di Schio ha trasmesso la copia del periodico in questione, senza specifica informativa relativa al periodo di effettiva diffusione della pubblicazione;

CONSIDERATO che il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale per le pubbliche amministrazioni, in forme non impersonali e non indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, vige dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto (29 aprile-27 giugno 2004);

CONSIDERATO che ai fini delle attività di competenza deve conseguentemente aversi riguardo al periodo di effettiva diffusione della testata;

RILEVATO che, sulla base dell'acquisizione documentale, il periodico in questione si riferisce all'edizione aprile-maggio 2004, e che non vi è accertamento in ordine al periodo di effettiva diffusione dello stesso;

RITENUTO che non può ritenersi accertato il comportamento eventualmente lesivo dell'Amministrazione comunale di Schio, e conseguentemente disporre l'applicazione di sanzioni di natura ripristinatoria;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, 14 luglio 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian